SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 442-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Assistenza allo sviluppo - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. L'istituzione dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti prevista dal disegno di legge di cui si propone l'approvazione è il progetto forse più interessante e più suggestivo, dal punto di vista politico, di quel disegno volto a promuovere nuovi strumenti di cooperazione, cui si rifanno anche altri disegni di legge presentati dall'attuale Governo, quali il n. 440 e il n. 441.

L'istituzione di tale Agenzia risponde infatti all'esigenza di creare urgentemente una organizzazione internazionale che abbia il compito di fornire una copertura assicurativa agli investimenti privati esteri che si indirizzano verso i Paesi in via di sviluppo. La tendenza a creare questo tipo di organismo data fin dagli anni Cinquanta, ma ha avuto grande impulso soprattutto dall'azione dell'attuale presidente della Banca mondiale, dopo una preoccupante e crescente riduzione, negli ultimi anni, dei flussi finanziari verso i Paesi in via di sviluppo. Il crescente indebitamento di tali Paesi e quindi il timore degli investitori di non essere pagati ha bloccato infatti il flusso dei finanziamenti e degli investimenti.

È una vicenda che sta sotto gli occhi di tutti e quindi è importante che esistano organismi come questo, di sostegno assicurativo di una politica verso il Terzo Mondo e i Paesi in via di sviluppo.

L'iniziativa di creazione di quest'Agenzia fu presa l'11 ottobre 1985 dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul. L'Italia ha aderito alla Convenzione il 19 febbraio 1986.

Il capitale della *Multilateral Investment Guarantee Agency* è costituito da un miliardo di diritti speciali di prelievo, suddivisi in 100.000 azioni attribuite secondo determinate quote ai membri fondatori. Ogni diritto speciale di prelievo ha un valore – stabilito dalla Convenzione – di 1.082 dollari USA.

L'entrata in vigore della Convenzione, e quindi l'apertura dell'Agenzia, è subordinata alla ratifica da parte di almeno cinque Paesi industrializzati e quindici in via di sviluppo.

La ragione politica di questa Agenzia è il rilancio degli investimenti verso i Paesi in via di sviluppo, un incoraggiamento a flussi finanziari per il progresso di quei Paesi, come è stato sottolineato al vertice di Venezia e ad altri *summit* dei Paesi industrializzati.

La ratifica della Convenzione istitutiva consentirà una nostra presenza determinante negli organi direttivi dell'Agenzia. Avremo un posto di amministratore nel consiglio di amministrazione; potremo formare una nostra *constituency* con Paesi che sono omologhi alla nostra politica economica e parteciperemo in modo rilevante al processo di formazione della politica dell'Agenzia.

L'Italia dovrà sottoscrivere 28.200.000 diritti speciali di prelievo, pari a circa 30 milioni di dollari USA. La quota da pagare all'atto dell'adesione ammonterà a 5.640.000 diritti speciali di prelievo, pari a 6.102.480 dollari USA, da versare in un'unica soluzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo per il nostro Paese. Si tratta di un onere valutato in 11 miliardi di lire, la cui copertura – attuata utilizzando parte delle quote di accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali e internazionali» –, sarà a carico del bilancio 1988-1990, come previsto da un emendamento richiesto dalla 5ª Commissione permanente e accolto dalla 3ª Commissione.

Per ora, i Paesi aderenti che appartengono alla categoria degli industrializzati sono otto, compresa l'Italia: Regno Unito, Canada, Francia, Grecia, Olanda, Stati Uniti, Svizzera e, appunto, Italia. Quindi, è ottemperata la regola che vuole la presenza di almeno cinque paesi

industrializzati per la costituzione dell'Agenzia. Vi sono poi venticinque paesi in via di sviluppo, da Barbados a Benin, a Vaneratu, a Zaire.

La ratifica della Convenzione in oggetto rientra come si è già detto nel quadro concettuale dell'aiuto alla cooperazione, ed è particolarmente urgente e importante perchè oppone uno strumento valido al *trend* attuale di fuga degli investimenti dai Paesi in via di sviluppo a causa della paura dell'indebitamento.

Per questi motivi, la Commissione invita l'Assemblea ad esprimersi in senso favorevole al provvedimento.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

20 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore AZZARÀ)

20 gennaio 1988

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che il comma 1 dell'articolo 4 venga riformulato come segue: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1988 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali"».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), adottata a Seul l'11 ottobre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La quota di sottoscrizione italiana del capitale dell'Agenzia è determinata in 28.200.000 diritti speciali di prelievo pari a dollari USA 30.512.400, al tasso di cambio fissato all'articolo 5 della Convenzione (1 DSP = 1,082 dollari USA).

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1986 in 11.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando all'uopo quota parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1988 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
2. All'eventuale maggiore onere derivante da sfavorevoli variazioni del cambio lire-dollari si provvede, considerata la natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.	2. *Identico.*
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	3. *Identico.*
Art. 5.	Art. 5.
1. L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti comunicherà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Convenzione di cui all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attuazione della Convenzione stessa, con il Ministro del tesoro.	*Identico.*
Art. 6.	Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*